COPIA

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA
PROVINCIA DI CREMONA

Codice ente 10748 3	Protocollo n.
DELIBERAZIONE N. **23** in data: **29.12.2025** Soggetta invio capigruppo ☐ Trasmessa al C.R.C. ☐	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2026 - CONFERMA ALIQUOTE

L'anno **duemilaventicinque** addi **ventinove** del mese di **dicembre** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

1 – BONAZZOLI ANTONIO	P		8 – FERRARI GIUSEPPE	P	
2 – CORTELLINI LIVIO	P		9 – PROTTI MARIO	P	
3 – COMINCINI GEMMA	A		10 – TIRA SEBASTIANO	A	
4 – SIMONELLI ALBERTO	P		11 – CASERINI RITA PIERA	A	
5 – MANFREDI ILARIA	P				
6 – ARDOLI RINO	P				
7 – MIGLIORATI ANTONIO	P				

Totale presenti **8**
Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **TOMASONI GIOVANNA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONAZZOLI ANTONIO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco introduce il 2° argomento posto all'ordine del giorno spiegando che trattasi della conferma per l'anno 2026 delle aliquote IMU.
Informa che le aliquote sono rimaste invariate. Chiede poi se via siano degli interventi; non ve ne sono.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti atti:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 31.07.2024 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione "DUP" 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione "DUP" 2025-2027;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 13.01.2025 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 17/02/2025 avente ad oggetto "Esame ed approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027", PIAO successivamente modificato con delibera G.C. n. 48 del 03/11/2025;
- le linee programmatiche di mandato 2024-2029 approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27.06.2024
- la deliberazione Consiliare n. 15 del 17.07.2025 avente ad oggetto: "Approvazione del documento unico di programmazione - DUP semplificato 2026-2028";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 24/11/2025 avente ad oggetto: "Artt. 151 e 170 del D.Lgs. N. 267/2000 - Approvazione Nota di Aggiornamento al Documento Unico Di Programmazione (Dup) 2026/2028";
- la deliberazione della Giunta Comunale n.55 del 24/11/2025 con la quale sono stati approvati gli schemi di bilancio 2026-2028.

RICHIAMATO il DM 25 luglio 2023 il quale ha introdotto l'aggiornamento dei principi contabili, con particolare riferimento al processo di formulazione e deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali. Il decreto interministeriale 2023 di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 4 agosto scorso, introduce una sezione dedicata al processo di approvazione del bilancio degli enti locali (paragrafi 9.3.1-9.3.6 inseriti nel Principio contabile applicato concernente la programmazione - Allegato 4/1, dall'art.1, lett. k), del decreto) che prevede l'approvazione del bilancio 2026-2028 entro il 31.12.2025;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:
«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATI:
- la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- le disposizioni del D.Lgs. n.°504/1992, dell'art. 1 commi 161-169, della Legge n° 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n°160/2019;

CONSIDERATO che in conformità all'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, pur escludendo dall'imposizione il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, purché non si tratti di unità immobiliare classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«**c. 748**. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

***c. 749**. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.*

***c. 750**. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.*

***c. 751**. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.*

***c. 752**. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

***c. 753**. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.*

***c. 754**. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

***c. 755**. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima nella misura aggiuntiva massima dello 0,08 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27*

dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

***c. 756**. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

***c. 757**. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 18/04/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

VISTA e richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 37 del 19/12/2024 con la quale l'Ente ha provveduto a confermare le aliquote per l'anno 2025.

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:
«169. *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*.»;

VISTO inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale: *"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];*

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), sono state apportate modifiche in ordine alla modalità di approvazione delle aliquote IMU, come segue:
- il comma 756, che impone ai Comuni di diversificare le aliquote IMU secondo le indicazioni dell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato integrato, prevedendo la possibilità di modificare l'articolazione delle aliquote, mediante decreto del MEF;
- il comma 767, che indica le modalità di pubblicazione delle delibere di approvazione delle

aliquote IMU, è intervenuto prevedendo l'obbligo di deliberare annualmente le aliquote IMU da applicare, a pena dell'applicazione delle aliquote nella misura "ordinaria";

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili son riportate nell'**allegato A** della presente proposta;

PRESO ATTO che le previsioni di cui al precedente capoverso saranno applicabili solo successivamente all'emanazione del citato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, come già chiarito dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020;

PRESO ATTO CHE: è stato pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 219 del 18 settembre 2024 il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto.

RICHIAMATO il Decreto 6 novembre 2025 del Vice ministro dell'Economia e delle Finanze, in corso di pubblicazione sulla G.U., integrativo del Decreto 6.09.2024;

VERIFICATO che a decorrere dal 12.11.2025 è disponibile il prospetto per l'inserimento delle aliquote dell'anno 2026;

EVIDENZIATO che, stante l'assenza del decreto previsto dal comma 756, il Comune può approvare le aliquote IMU, per l'anno d'imposta 2026, senza dover tener conto di alcun vincolo normativo;

RITENUTO di confermare per l'anno 2026, le aliquote già stabilite per l'anno 2025 con la sopra menzionata Delibera di C.C. n. 37/2024, in quanto coerenti con le tipologie di aliquote applicabili;

EVIDENZIATO che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi emerge per l'anno 2026 un gettito complessivo stimato pari ad euro 290.000,00 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:
*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

DATO ATTO che responsabile del procedimento è la rag. Cristina Martellenghi Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune di Gabbioneta Binanuova (CR);

DATO ATTO che in capo al responsabile del procedimento dell'istruttoria e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO:
- l'art. 42 del D.Lgs 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono stati richiesti ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari 0 e astenuti 0 espressi dai n. 8 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2026 come riportate nel "*Prospetto delle aliquote*", allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato A**), prodotto utilizzando l'applicazione informatica resa disponibile dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'apposita sezione del "Portale del federalismo fiscale" **(ID Prospetto 16715 riferito all'anno 2026)**;

3. **DI DARE ATTO** che le suddette disposizioni entrano in vigore il giorno 1 gennaio 2026 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4) del presente dispositivo;

4. **DI DARE ATTO** che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, con modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;

5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 3 della Legge n° 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- stante l'urgenza di provvedere al fine di dare immediata applicazione alle aliquote;

- **CON VOTI** favorevoli n. 8, contrari 0 e astenuti 0, espressi in forma di legge dai n. 8 Consiglieri Comunali presenti e votanti.

D I C H I A R A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Testo Unico della Legge sull'ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

COMUNE DI GABBIONETA BINANUOVA

PROVINCIA DICREMONA

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE n. 23 del 29.12.2025

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2026 -CONFERMA ALIQUOTE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere in data 22.12.2025, con esito:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARTELLENGHI CRISTINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

In ordine alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto il sottoscritto Responsabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis , del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, esprime parere in data 22.12.2025, con esito:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Martellenghi Cristina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE **IL SEGRETARIO COMUNALE**
F.to BONAZZOLI ANTONIO **F.to TOMASONI GIOVANNA**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.lgs. n.267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.lgs. 267/2000)

La su estesa deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire da oggi, ai sensi dell'art.124 – comma 1 – D.Lgs.18.08.2000, n°267.

Gabbioneta Binanuova, lì 20.01.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.lgs. 267/2000)

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on line per quindici giorni e che nei successivi dieci giorni non sono pervenute denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva il ……

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOMASONI GIOVANNA

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera.
Addi'

IL SEGRETARIO COMUNALE

Prospetto aliquote IMU - Comune di GABBIONETA-BINANUOVA

ID Prospetto 16715 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Documento generato il 15/12/2025 alle 12:02:05